

ALLEGATO “A” AL REP. 103.928/21.735

STATUTO FONDAZIONE PARTECIPATA

HUMACOO FOUNDATION ONG ONLUS

STATUTO FONDAZIONE PARTECIPATA HUMACOO

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1.01

È costituita la fondazione partecipata denominata “HUMACOO FOUNDATION ONG ONLUS”, in breve “HUMACOO” (di seguito anche la “Fondazione”). L’Ente, riconosciuto idoneo come Organizzazione Non Governativa ai sensi dell’articolo 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49, è ONLUS di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 1.02

La Fondazione ha sede in Roma, Via di Propaganda, 27

ART. 1.03

La Fondazione opera sia in Italia sia all’estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla leggi vigenti sia in Italia sia all’estero.

SCOPO ED ATTIVITA'

ART. 2.01

La Fondazione ha per scopo di contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali coopera, nella consapevolezza che attraverso l'incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di eguaglianza e giustizia per ottenere un migliore equilibrio mondiale.

ART. 2.02

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

1. promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i PVS (Paesi in Via di Sviluppo) e altri Paesi in stato di necessità;
2. contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso dell'informazione;
3. orientare, selezionare e formare persone, senza preclusioni di sesso, età, razza, cittadinanza, fede religiosa e ideologia politica, che intendano impegnarsi nei programmi della Fondazione in Italia ed all'estero;
4. raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli e vendite di oggetti promozionali;
5. realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative per gli operatori di settore e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali;

6. fornire ogni genere di assistenza e supporto a tutti i soggetti che a diverso titolo operano od intendono operare nella cooperazione sociale e internazionale;

7. aderire/opartecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità escopi.

ART. 2.03

La Fondazione potrà altresì stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, organizzazioni non governative, associazioni e organizzazioni del terzo settore, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, italiano o estero, impegnato o desideroso di attivarsi nella cooperazione allo sviluppo, nelle emergenze umanitarie e nell'immigrazione.

PATRIMONIO

ART. 3.01

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nell'importo netto di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che verrà corrisposto dal Socio Fondatore Costituente entro il 01 gennaio 2019. Di detto complessivo patrimonio, l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), sarà vincolato ai fini del riconoscimento, resta fissato quale patrimonio indisponibile mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità della Consiglio di Direzione Generale, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.

ART. 3.02

Tale patrimonio può essere accresciuto

1. dagli apporti dei Membri della Fondazione;
2. da beni mobili e immobili, eredità, legati, contributi pubblici e privati, donazioni ed erogazioni liberali con tale specificazione di destinazione;
3. da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo per deliberazione del Collegio dei Fondatori.

ART. 3.03

I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 4.01

I membri della Fondazione sono:

1. soci fondatori;
2. soci partecipanti.

FONDATORI

ART. 5.01

Sono Fondatori le persone fisiche che, avendo manifestato in forma scritta il proprio consenso ad assumere la qualifica di Fondatori, sono indicate in apposito elenco allegato all'Atto Costitutivo della Fondazione.

I Fondatori aderiscono alle linee ispiratrici ed operative della Fondazione e si impegnano a promuoverne con i mezzi più idonei le finalità per il sostegno culturale e finanziario delle iniziative a favore dei Paesi in via di sviluppo.

ART. 5.02

Può divenire successivamente Fondatore qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivide gli scopi della Fondazione e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei Fondatori alle condizioni che seguono:

1. venga presentato da almeno due Fondatori,
2. concorra al patrimonio della Fondazione con un contributo almeno pari a quello determinato annualmente dal Collegio dei Fondatori.

ART. 5.03

Il Collegio dei Fondatori può con delibera adottata da almeno i due terzi dei membri, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone fisiche o enti ritenuti particolarmente meritevoli per l'impegno nel sociale o per l'attività svolta a favore della Fondazione.

PARTECIPANTI

ART. 6.01

Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti anche privi di personalità giuridica che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione degli scopi istituzionali:

1. mediante contributi in denaro di ammontare almeno pari a quello stabilito annualmente dal Collegio dei Fondatori,
2. mediante conferimento di attività, anche professionale,
3. mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

ART. 6.02

Il Direzione Generale ha la facoltà di rifiutare l'iscrizione come Partecipante con il voto di almeno due terzi dei suoi membri o il veto posto dal Direttore Generale.

ART. 6.03

La qualifica di Partecipante si perde automaticamente decorsi due anni dall'erogazione dell'ultimo contributo o dall'adempimento dell'ultima regolare prestazione a favore della Fondazione.

ESCLUSIONE E RECESSO DI FONDATORI E PARTECIPANTI

ART. 7.01

Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti, l'esclusione dei Fondatori per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente,
2. reiterata mancata partecipazione alle riunioni del Collegio dei Fondatori,
3. assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione,
4. comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta alla Direzione Generale.

ART. 7.02

Il Direzione Generale delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'esclusione dei

Partecipanti per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto,
2. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente, fermo quanto previsto dall'articolo 6.03,
3. assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione,
4. comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta alla Direzione Generale.

ART. 7.03

I Fondatori e i Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 7.04

Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 8.01

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori,
- il Collegio dei Partecipanti,
- il Collegio degli Enti Internazionali (International Advisory Board)
- il Comitato Promotore
- la Direzione Generale,
- il Direttore Generale,
- il Vice Direttore Generale,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Comitato Scientifico.

COLLEGIO DEI FONDATORI

ART. 9.01

I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo sia divenuti tali successivamente, costituiscono il Collegio dei Fondatori.

ART. 9.02

Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

1. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
2. valutare i risultati raggiunti e definire gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
3. nominare i membri del Direzione Generale, previa determinazione del numero complessivo dei suoi componenti, i quali, in maggioranza, non devono avere incarichi all'interno della struttura operativa di HUMACOO. Con apposito regolamento del Collegio dei Fondatori saranno determinate le modalità di soluzione delle possibili ipotesi di incompatibilità sopravvenute nel

- corso del mandato;
4. nominare il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale della Fondazione;
 5. nominare i componenti del Collegio dei Revisori e determinare l'ammontare dell'indennità eventualmente loro spettante;

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

ART. 10.01

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno. E' altresì convocato dal Direttore Generale della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei membri con l'indicazione delle materie da trattare.

ART. 10.02

La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne consenta l'attestazione, inviata dal Direttore Generale e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

ART. 10.03

Non sono ammesse deleghe.

ART. 10.04

L'adunanza è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza semplice dei Fondatori, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. Il Collegio delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di due terzi dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Direttore Generale.

ART. 10.05

Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti fisicamente il Direttore Generale ed il segretario dell'adunanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Con apposito regolamento del Collegio dei Fondatori potranno essere determinate ulteriori modalità di partecipazione all'adunanza.

ART. 10.06

Il Collegio dei Fondatori nomina un Direttore Generale e un segretario per la conduzione e la verbalizzazione dei lavori dell'adunanza.

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

ART. 11.01

Il Collegio dei Partecipanti è costituito se il numero di Partecipanti è superiore a 100. Il Collegio dei

Partecipanti, quando costituito, si riunisce almeno una volta all'anno. Il Collegio dei Partecipanti nomina un Direttore Generale e un segretario per la conduzione e laverbalizzazione dei lavori dell'adunanza. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo ed è inviata dal Direttore Generale e recapitata a ciascun membro almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

ART. 11.02

Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza semplice dei Partecipanti, mentre in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. Ciascun membro non può essere portatore di più di due deleghe. Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Generale della Fondazione.

Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Direttore Generale ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. Con apposito regolamento del Collegio dei Fondatori potranno essere determinate ulteriori modalità di partecipazione all'adunanza.

ART. 11.03

Il Collegio dei Partecipanti:

1. indica al Collegio dei Fondatori almeno tre soggetti tra i quali il Collegio dei Fondatori sceglie uno o due componenti del Direzione Generale così come previsto dall'articolo 13.02;
2. può sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte di modifiche statutarie, e formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione. A tal fine il Direttore Generale della Fondazione, nel corso della riunione, illustra al Collegio l'andamento della attività e i programmi delle iniziative future.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

ART. 12.01

Il collegio degli enti internazionali (International Advisory Board) è composto dagli enti stranieri che collaborano con la Fondazione, condividendone lo spirito e la finalità, e che presentano istanza al Collegio dei Fondatori. Il Collegio dei Fondatori ne delibera l'ammissione col voto favorevole dei due terzi dei membri. Con la stessa maggioranza può deliberarne l'esclusione.

ART. 12.02

L'International Advisory Board, qualora costituito, emette, a richiesta degli organi della Fondazione, in forma scritta, pareri non vincolanti sulle attività istituzionali della Fondazione.

ART. 12.03

L'International Advisory Board ha facoltà di presentare, con autonoma iniziativa, proposte, progetti, iniziative agli altri organi della Fondazione.

COMITATO PROMOTORE

ART. 13.01

Il Comitato Promotore è l'organo di promozione delle attività della Fondazione, è composto dai Capi

Missione delle Rappresentanze Diplomatiche accreditate alla Santa Sede dei Paesi presso i quali la Fondazione opera.

I membri restano in carica sino alla scadenza del relativo incarico Diplomatico.

ART. 13.02

Il Comitato Promotore è presieduto dal Direttore Generale che ne detta le linee guida, né stabilisce e convoca le riunioni (nella misura di almeno due nel corso dell'anno solare) e le sovrintende.

ART. 13.03

Ogni membro del Comitato, nel corso della prima riunione indetta nell'anno solare di riferimento, esprime il proprio parere circa una missione di cooperazione internazionale da poter adottare e portare a compimento nel proprio Paese. Al termine della seduta, dopo che ogni membro presente avrà espresso il proprio parere, si procederà, sotto la supervisione del Direttore Generale, a votare e scegliere con l'accordo condiviso di tutti i presenti, le tre missioni che la Fondazione porterà a compimento nel corso dell'anno solare.

DIREZIONE GENERALE

ART. 14.01

La Fondazione è amministrata da una Direzione Generale composta da un numero dispari di membri, compreso il Direttore Generale della Fondazione, variabile da cinque a nove, stabilito dal Collegio dei Fondatori e fatto salvo il benessere posto dal Direttore Generale.

ART. 14.02

I componenti della Direzione Generale, che possono essere anche soggetti estranei alla Fondazione, sono nominati come segue:

1. cinque componenti: il Direttore Generale; tre componenti nominati dal Collegio dei Fondatori; uno nominato dal Collegio dei Fondatori tra i soggetti indicati dal Collegio dei Partecipanti, ovesistente;
2. sette componenti: il Direttore Generale; cinque componenti nominati dal Collegio dei Fondatori; uno nominato dal Collegio dei Fondatori tra i soggetti indicati dal Collegio dei Partecipanti, ovesistente;
3. nove componenti: il Direttore Generale; sei componenti nominati dal Collegio dei Fondatori; due nominati dal Collegio dei Fondatori tra i soggetti indicati dal Collegio dei Partecipanti, ovesistente.

ART. 14.03

Qualora il Collegio dei Partecipanti non fosse costituito, o non provvedesse alle proposte, la Direzione Generale sarà interamente nominata dal Collegio dei Fondatori con piena facoltà del Direttore Generale di avallare, modificare o revocare tali nomine a proprio insindacabile giudizio.

ART. 14.04

La Direzione Generale dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento o dimissioni, e i suoi membri sono rinominabili.

ART. 14.05

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può

essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

ART. 14.06

Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Direttore Generale ne promuove la sostituzione da parte del Collegio dei Fondatori, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.02, lettera (iii). Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora il Collegio dei Fondatori non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Direzione Generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.02, lettera (iii), e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte dell'organo competente.

POTERI DELLA DIREZIONE GENERALE

ART. 15.01

Il Direzione Generale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Direzione Generale, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

1. presentare e illustrare al Collegio dei Fondatori le proposta di bilancio consuntivo e preventivo;
2. deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
3. proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
4. approvare eventuali regolamenti interni e verificarne la loro applicazione;
5. nominare, eventualmente, un tesoriere determinandone le mansioni;
6. nominare, eventualmente, su proposta del Collegio dei Fondatori, un Direttore, determinandone le mansioni e il compenso;

ART. 15.02

La Direzione Generale ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.

ART. 15.03

La Direzione Generale può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri di ordinaria amministrazione al Direttore Generale e/o ad uno o più dei consiglieri.

ART. 15.04

Alle riunioni della Direzione Generale partecipa, con diritto di voto e veto il Direttore Generale.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DELLA DIREZIONE GENERALE

ART. 16.01

Il Direzione Generale si riunisce almeno sei volte all'anno. E' presieduta dal Direttore Generale della Fondazione. E' convocata dal Direttore Generale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne consenta la attestazione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Direzione Generale è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve

contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti incaricati.

ART. 16.02

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza semplice dei componenti. Il Direziona Generale delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Generale.

ART. 16.03

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Direttore Generale ed il segretario dell'adunanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ART. 16.04

Le deliberazioni constano da verbale approvato e sottoscritto dal Direttore Generale e dal segretario dell'adunanza.

ART. 16.05

E' facoltà dei membri Fondatori prendere visione delle deliberazioni del Direziona Generale.

DIRETTORE GENERALE

ART. 17.01

Il Direttore Generale della Fondazione è il Socio Fondatore Costituente. Resta in carica sino a propria espressa rinuncia, non può essere sfiduciato.

ART. 17.02

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca il Collegio dei Fondatori, il Collegio dei Partecipanti e il Direziona Generale, cura l'esecuzione degli atti deliberati e le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

ART. 17.03

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni: a membri della struttura operativa di HUMACOO e/o ad uno o più componenti del Direziona Generale e/o al Vice Direttore Generale, ove nominato.

ART. 17.04

Il Direttore Generale può inoltre:

1. Revocare i membri della Direziona Generale;
2. Autorizzare eventuali rimborsi spese spettanti ai membri della Direziona Generale, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche;
3. Deliberare le modifiche al presente Statuto;
4. Deliberare lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione, nominare i liquidatori e deliberare la devoluzione del patrimonio;
5. Fissare i contributi annuali per i membri Fondatori ed i membri Partecipanti;
6. Istituire o sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni distaccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentiti dalle Leggi vigenti sia in Italia sia all'estero ai sensi

dell'ART. 1.03.

VICE DIRETTORE GENERALE

ART. 18.01

Il Vice Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Direttore Generale e dura in carica tre esercizi. Può essere rinominato e il Direttore Generale può sfiduciarlo.

ART. 18.02

Il Vice Direttore Generale sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

ART. 18.03

Di fronte a terzi, la firma del Vice Direttore Generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Direttore Generale ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19.01

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili della Fondazione. Esso è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Direttore Generale, nominati dal Collegio dei Fondatori tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 19.02

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività della Fondazione. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza semplice.

ART. 19.03

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

ART. 19.04

I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Direzione Generale, del Collegio dei Fondatori e del Collegio dei Partecipanti.

DIRETTORE

ART.20.01

Il Direzione Generale può nominare il Direttore della Fondazione. Egli cessa dalla carica unitamente al Direzione Generale che lo ha nominato e può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi il Direzione Generale può revocarlo.

ART.20.02

Il Direttore:

1. dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e tutte le attività ad essa strumentali;
2. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Direzione Generale;
3. assicura una corretta gestione amministrativa ed economico-contabile;
4. provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Direzione Generale, all'assunzione del personale e a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
5. redige la proposta di bilancio preventivo e di consuntivo;
6. sovrintende alla realizzazione del programma di attività;
7. propone al Direzione Generale gli eventuali regolamenti interni;
8. cura l'esecuzione delle delibere del Direzione Generale;
9. esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Direzione Generale

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ART. 21.01

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile (in casi straordinari entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) il Collegio dei Fondatori approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'annosuccessivo.

ART. 21.02

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Collegio convocato per la loro approvazione.

ART. 21.03

Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sarà destinato esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali.

ART. 21.04

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.

COMITATO SCIENTIFICO

ART. 22.01

Il Comitato Scientifico della Fondazione è costituito dal network scientifico della Fondazione, ovvero da esperti cooptati da Università ed Enti di Ricerca con cui la Fondazione ha accordi quadro di collaborazione.

ART. 22.02

Il Comitato Scientifico permetterà il rafforzamento del processo di valorizzazione attraverso il posizionamento di focal point settoriali, responsabili della promozione e della qualità tecnica dei programmi e dello scambio di know-how sulle aree di lavoro, che costituiscono il cuore dell'operato della

Fondazione.

ART. 22.03

Nell'ambito di accordi quadro di collaborazione con primarie Università ed Enti di Ricerca, in Italia e nel Mondo, la Direzione Generale segnalerà i soggetti ritenuti meritevoli di entrare a far parte del Comitato Scientifico.

I membri, per un numero minimo di tre ed un massimo di cinquanta, resteranno in carica sino alla revoca dell'incarico.

L'incarico è onorifico e privo di compenso, fatto salvo quanto eventualmente disposto dal Direttore Generale.

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

ART. 23.01

La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile o per delibera di scioglimento assunta dal Direttore Generale.

ART. 23.02

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, secondo le indicazioni del Direttore Generale.

NORMA FINALE

ART. 24.01

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle leggi vigenti in materia.